



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I **Disposizioni Generali**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265, al D.P.R. 10.09.1990 n.285, la circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla sepoltura, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di Competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del servizio igiene pubblica e dal coordinatore Sanitario dell'A.S.U.R., per quanto di competenza.

I servizi, all'interno del Comune, sono così ripartiti:

- a) l'ufficio di Stato Civile, è competente per sistemazione la pratica conseguente alla comunicazione di morte, stesura atto, permesso di seppellimento;
- b) l'ufficio segreteria, per gli atti contrattuali di concessioni loculi cimiteriali;
- c) l'ufficio ragioneria, per gli atti di natura contabile, rispetto alla concessione di loculi;
- d) l'ufficio tecnico comunale provvede alla costruzione,
- e) ampliamento, manutenzione gestione dei cimiteri, al personale addetto ai cimiteri ed alla loro custodia ed a ogni altro adempimento di natura tecnica;
- f) l'ufficio di Polizia Municipale per vigilanza nel trasporto del
- g) feretro ed individuazione dei percorsi da effettuare.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del C.c., salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi Gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) inumazione in campo comune
- c) deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre

che, previo accertamento, non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla scorta delle informazioni assunte dai competenti uffici comunali. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Municipale, che può ampliare, tra l'altro i servizi da erogare in forma gratuita.

TITOLO II

Depositi di osservazione ed Obitori

Art.5 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero del Capoluogo oppure presso ospedali o altri istituti sanitari.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dall'autorità giudiziaria, anche per mezzo della polizia giudiziaria.

TITOLO III

Trasporti Funebri

Art. 6 - Trasporti Funebri

Per trasporti funebri si intendono:

- 1) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere;
- 2) il trasporto di salme o del feretro dal luogo del decesso, od ovunque si trovi al cimitero dove deve avvenire la sepoltura deve essere effettuato con idoneo carro chiuso, assicurando che sia svolto in una forma che garantisca il decoro del servizio, tenendo conto di quanto previsto all'art.10 del presente regolamento.
- 3) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero all'altro nell'ambito dello stesso Comune.
- 4) il trasporto di feretri, cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero o da altro Comune o dall'estero. Il trasporto di salme è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali (è da intendersi servizio speciale anche il servizio con carro funebre che per essere destinato al trasporto dei cadaveri su strada deve essere internamente rivestito di lamiera o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettante, posto in servizio dopo aver acquisito l'idoneità dalle competenze ASUR)
 - b) a carico del comune in ogni altro caso.

Nel caso di cui alla lettera a), ove il servizio di trasporti con mezzi speciali non sia esercitato direttamente dal Comune ma da terzi sul territorio comunale, l'Amministrazione può imporre un diritto fisso da definire con apposito atto amministrativo.

Art. 7 - Categoria di trasporti

I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con un'unica categoria

Art. 8 - Orario dei trasporti funebri

Le fasce orarie antimeridiane e pomeridiane in cui sono consentiti i trasporti funebri sono fissate dal Sindaco con propria ordinanza, tenuto conto degli orari estivi ed invernali.

È compito dell'Ufficio di Polizia Municipale stabilire, nell'ambito delle fasce orarie di cui sopra, in accordo con i familiari del defunto e con l'impresa di pompe funebri, l'ora del trasporto.

In caso di pluralità di trasporti nella stessa giornata, nel definire l'ora dei funerali si terrà conto dell'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, ed a parità di richiesta, dell'ora in cui è avvenuto il decesso.

È altresì compito della Polizia Municipale sorvegliare affinché siano rispettate tutte le disposizioni in materia di trasporti funebri, in ossequio al contenuto dell'art.8, 1° comma ed all'art.10 del presente regolamento. Non si effettuano trasporti funebri la domenica o negli altri giorni festivi. Nel caso di più festività consecutive il trasporto sarà assicurato nel secondo giorno festivo. Il Sindaco potrà consentire deroghe per decessi avvenuti nell'abitazione o per particolari motivi dovuti ad esigenze straordinarie.

Art. 9 - Modalità dei trasporti

I servizi di trasporto funebre devono essere seguiti con idonei carri funebri chiusi.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere, di arti amputati. In questi casi il trasporto può essere eseguito in vettura privata chiusa.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e assicurando l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 10 - percorso dei trasporti funebri

Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, tenendo conto del tragitto più breve.

Art. 11 - Soste intermedie - luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

Nell'effettuare il servizio di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, o dal deposito di osservazione o dall'obitorio il successivo tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso ed il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta scegliendo il percorso più breve.

Le operazioni di carico e scarico della salma saranno eseguite da personale estraneo al Comune.

Art.12 - Trasporti Particolari

Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedale o istituti) il Sindaco a richiesta dei famigliari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, dove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO IV

Cimiteri - Servizi - Costruzioni

Art.13 - Servizio di Custodia

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.

Il custode svolge le mansioni attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e dal presente Regolamento.

Art.14 - Piano Regolatore Cimiteriale - Delimitazione dei Reparti

Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepoltura private a tumulazione individuale;
- c) tumulazioni individuali;
- d) tumulazioni per famiglie (tombe di famiglia);
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

Art.15 - Cimiteri Comunali

- Cimitero Capoluogo
- Cimitero di Pelingo
- Cimitero di Farneta
- Cimitero di Frontino
- Cimitero di Pieve del Colle
- Cimitero di San Lorenzo in Canfiagio.

Art.16 - Campi ad inumazione

Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, è permesso porre, in sostituzione del cippo, lapidi o croci con dimensioni non superiori a m.1 di altezza fuori terra e 0.60 di larghezza. È pure consentito che le fosse siano circondate da piccole catenelle di ferro montate su 4 sostegni pure di ferro o cemento, non eccedenti l'altezza di m. 0.60.

L'installazione delle lapidi o delle cornici, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora venga richiesta l'opera del Comune, saranno applicate le apposite tariffe.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti il Comune provvede con le modalità ed i criteri di cui all'art.63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285.

Art.17 - Sepolture Private e loro durata

Le concessioni di sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285 del 10.09.1990.

La durata delle sepolture private è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia);
- b) in 50 anni per le cellette ossario e quelle per urne cinerarie individuali;
- c) in 50 anni per i loculi.

A richiesta degli interessati è consentita la proroga delle concessioni di loculi e cellette. La proroga della concessione si effettua per una sola volta e per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/1990.

Non può essere fatta concessione di aree per le sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari ed è subordinato all'assenso discrezionale del Comune.

È consentita la collocazione di una o più cassette di resti mortali e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente all'interno di esso un feretro.

Art.18 – Depositi Provvisori

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi depositi aventi le caratteristiche di cui all'art.76 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino, riparazione e manutenzione di loculi o tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale;

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 6 mesi. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di tariffa nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate come mese intero.

Qualora alla scadenza del periodo di 6 mesi, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà, d'Ufficio previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando d'incamerare le spese per l'estumulazione e per gli eventuali canoni non corrisposti.

Art.19 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco o suo delegato sulla base della volontà testamentaria espressa in tale senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi della art.20 della legge n.15 del 04.01.1968.

L'autorizzazione di cui al comma 1) non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma del coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione.

TITOLO V Esumazioni ed Estumulazioni

Art.20 - Esumazioni ed Estumulazioni Ordinarie

Sono ESUMAZIONI ORDINARIE quelle che si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative ai cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato con il trascorrere di un periodo che ecceda i 10 anni.

Dopo una esumazione ordinaria nel caso in cui si verifichi il caso di una non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di origine inumaria;
- b) essere avviata, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione;

Il tempo di rinumazione viene stabilito in 5 anni nel caso in cui non si utilizzino sostanze biodegradabili, in due anni nel caso in cui si faccia ricorso alle sostanze suindicate.

Sono ESTUMULAZIONI ORDINARIE quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessione di durata superiore a 35 anni, dopo che sia trascorso questo periodo.

Le esumazioni e le estumulazioni ORDINARIE sono consentite TUTTO L'ANNO e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, anche se di norma è preferibile procedere ad esumazioni ed estumulazioni ordinarie dal mese di febbraio a quello di novembre escludendo luglio ed agosto.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per un periodo non inferiore ad anni 5 (ciò vale anche per l'estumulazione straordinaria).

Di regola, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, i cimiteri restano chiusi; è ammessa la presenza dei familiari.

Art.21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Sono ESUMAZIONI STRAORDINARIE quelle effettuate prima che siano trascorsi 10 anni dalla sepoltura per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco previa acquisizione della necessaria autorizzazione sanitaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non potranno essere eseguite nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre di ogni Anno.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.U.R. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la

pubblica salute.

Le ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 35 anni;
- b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Art.22 - Estumulazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23.12.1865 n.2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva del costo del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.23 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi od i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

Art.24 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 10 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può anche impiegarli, in opere di miglioramento generali dei cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica, il cui ricavato dovrà essere impiegato ugualmente in interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali o le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in, altro luogo idoneo, fatta salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2-comma.

TITOLO VI Sepolture Private

Art.25 – Sepolture Private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti del piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, ecc...)
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe, ecc...)

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa di un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma di scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- 1) l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
- 2) la durata ed il prezzo
- 3) la persona o le persone titolari della concessione, nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore;
- 4) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- 5) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso.
- 6) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- 7) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibili per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso d'inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

Art.26 - Concessioni

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata nell'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore del quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia, le stesse relazioni di parentela valgono per le inumazioni.

Per le persone della famiglia del concessionario s' intendono le persone indicate all'art.433 c.c., salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia:

- al momento del decesso;
- in qualsiasi momento precedente al decesso purchè con continuità di convivenza;
- nonché le salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Le particolari benemeritenze nei confronti cui al comma precedente devono risultare da:

- a) l'atto di concessione;
- b) dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta d'autorizzazione alla tumulazione.

Art.27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda all'amministrazione comunale, indicando il Cimitero ed il tipo di concessione richiesta.

La domanda di concessione comporta la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento.

La concessione cimiteriale, per residenti e non può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi;

- dei resti o ceneri per gli ossari.

La concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, è consentita nei confronti dei viventi per:

- a) tutti i cittadini nati, già residenti o residenti nel comune di Acqualagna, che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- b) per persone, nate, già residenti o residenti nel comune di Acqualagna, che NON abbiano coniuge o parenti o affini entro il 3° grado, senza limite di età;
- c) per il coniuge del defunto limitatamente ad uno dei loculi attigui quando non sia titolare di altra concessione non utilizzata;
- d) per il coniuge della persona che ha ottenuto la concessione al compimento del 65° anno di età limitatamente ad uno dei loculi attigui quando non sia titolare di altra concessione non utilizzata.
- e) *I cittadini residenti nelle frazioni confinanti con il Comune di Acqualagna (frazioni dei Comuni limitrofi) che abbiano compiuto il 65° anno di età;*
- f) *Le concessioni per i non residenti dovranno soddisfare la misura non superiore al 20% del tota dei nuovi lotti che verranno costruiti, in prima applicazione sono destinati il 20% dei 168 loculi presenti nel cimitero del Capoluogo.*

L'assegnazione avviene nell'ambito del lotto/cappella, a scelta del richiedente e solo dopo aver venduto il 90% del blocco precedente verranno messi in concessione quelli del lotto successivo.

Nell'assegnazione dei loculi, e nel caso in cui le istanze superino la disponibilità per stilare idonea graduatoria si terrà conto della residenza, della maggiore età e della necessità di traslare un defunto da altro loculo.

Nell'ambito di ogni cimitero la G.M., con proprio provvedimento, individua un congruo numero di loculi da concedere in occasione di morti improvvise.

Nel caso in cui i loculi rimasti disponibili risultino in un numero pari a 30 gli stessi verranno concessi solo in caso di decesso di persone residenti nel Comune o ivi decedute.

Art.28 – Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Sindaco, previa richiesta del concessionario, di un familiare o erede.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento dello stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso ed alla trasmissione dello stesso.

Art.29 - Sepoltura private ad inumazione

Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, previa richiesta, anche prima del momento della sepoltura, della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo, secondo la numerazione progressiva delle aree.

A seguito di avvenuta inumazione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune o, a richiesta, in cellette ossario.

Le spese per la rimozione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora venga richiesta l'opera del Comune verranno applicate le apposite tariffe.

Art.30 - Sepolture Private a tumulazione individuale (loculi)

I loculi sono sepolture, incavate nel granito che accolgono un solo feretro, o anche eventuali cassette ossario, o esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza del sepolcro.

Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario o suoi eredi che all'uopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dall'Amministrazione Comunale. Rimangono, altresì, a carico del Concessionario o suoi eredi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi limitatamente alle opere ornamentali, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio di apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui.

Resta carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi.

Il Comune, tramite la G.M., può riservarsi la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi.

Art.31 - Tombe di famiglia

La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- 1) Assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale
- 2) Assegnazione di tumulazioni costruite nel Comune.

Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare.

Il concessionario dovrà presentare la domanda per la concessione edilizia entro 6 mesi dalla data della sottoscrizione della convenzione per la concessione dell'area.

Qualora il concessionario non riuscisse ad ottenere la concessione edilizia entro 18 mesi dalla data predetta, la concessione decadrà ed al concessionario verrà trattenuto 1/3 del prezzo pagato all'atto della convenzione.

Il concessionario dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla data di rilascio della concessione edilizia e dovrà portarli a termine entro 3 anni dalla data di inizio lavori.

Su richiesta motivata del concessionario la G.M. ha la facoltà di concedere una proroga del termine stabilito.

Se l'inadempienza dovesse perdurare oltre la scadenza del termine (prorogato o no) la concessione decadrà e verrà rimborsato al concessionario 1/2 del corrispettivo della concessione dell'area, divenendo, altresì, il Comune proprietario delle eventuali opere eseguite.

Per data di ultimazione della costruzione si intende quella risultante dal certificato di usabilità rilasciato dall'ufficio tecnico comunale e dal servizio sanitario della A.S.U.R.

Qualora nei controlli relativi al rilascio di tale permesso riscontrassero varianti abusive al progetto approvato o infrazioni rispetto al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.n.285/90 nonché al presente regolamento, il concessionario dovrà provvedere alle modifiche della costruzione nei modi e nel termine che sarà prescritto dal Sindaco con apposita ordinanza e senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni in materia urbanistica.

Il concessionario è responsabile del regolare ordine del cantiere di costruzione della tomba e del corretto comportamento del personale addetto ai lavori. Prima dell'inizio lavori il concessionario dovrà consegnare al custode del cimitero copia della concessione edilizia.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore ed il direttore lavori.

Nel caso di cui al punto 2) il Comune non provvede a decorazioni né alla posa di lapidi il cui onere spetta al concessionario nel rispetto degli spazi assegnatigli sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide per motivi estetici o altro, il progetto d'installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati. Il collocamento della lapide od altro elemento decorativo dovrà avvenire entro un anno dalla concessione.

Per la sepoltura all'interno di tombe di famiglia già esistenti, vale quanto previsto dall'art.32, 3° comma, tenendo comunque conto dell'art.76 del D.P.R. 285/90.

ART.32 – Cellette ossario

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cellette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cellette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario, in tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art.33 – Cellette cinerarie

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Il comune non dispone di cellette cinerarie o di un cinerario comune, pertanto a richiesta degli interessati l'urna è collocata nell'ambito del cimitero in un'apposita celletta ossario, salvo che non si disponga per la collocazione in una sepoltura privata.

Art.34 – Sepolture private – Esercizio dei diritti d'uso

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. n.285/90 e del presente regolamento.

In particolare nessun atto inerente al seppellimento o a esumazione od estumulazione è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta

opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione.

Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'autorità giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 35 – Divisioni e rinuncia

Più persone possono essere contitolari di un'unica concessione, gli stessi possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme o modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. Qualora il Comune decida di effettuare una nuova concessione i rimanenti concessionari hanno priorità nell'assegnazione.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico Comunale redige una perizia di stima sulla base della quale sono messi in concorrenza i rimanenti concessionari.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente l'esercizio di un diritto. Qualora non siano ben definiti i rapporti tra il Comune e più cointestatari di una stessa concessione, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, gli stessi possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art.36 – Morte del concessionario

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.26 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro tre mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.26, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la con titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.26, abbiano titolo sulla concessione.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art.39.

Art.37 – Sepolture private scadenza

Il Comune provvederà, a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, come previsto dall'art.26.

Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art.26.

Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni all'albo pretorio da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza, nel periodo concomitante alla commemorazione dei defunti.

Art.38 – Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art.39 – Decadenza e revoca delle sepolture private

Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture

private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazione del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

La dichiarazione di revoca di cui sopra, previa contestazione degli addebiti e mancato adempimento da parte del concessionario, è deliberata dalla Giunta Municipale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

Art.40 – Fascicoli per Le sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono, anche qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri previsti dall'art.52 del D.P.R. 21.10.1975 n.803 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art.41 – Retrocessione di sepoltura privata

La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune, salvo quanto previsto dall'art.35(divisione e rinuncia) del presente regolamento.

CAPO VII Altre disposizioni

Art.42 – Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso cantare, usare strumenti di diffusione sonora non autorizzati;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante ornamenti lapidi od oggetti votivi;
- d) asportare dal Cimitero oggetti senza l'autorizzazione del custode;
- e) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse;
- f) disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare qualsiasi azione di pubblicità;
- h) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- i) eseguire lavori sulle sepolture senza l'autorizzazione del
- j) Comune;
- k) fare elemosina fare questue o raccolte di fondi salvo che non sia intervenuta l'autorizzazione scritta del Sindaco;
- l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- m) riprodurre sui monumenti, oggetti funebri o votivi di qualsiasi dimensione il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione che può essere concessa solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- p) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che per ragioni di lavoro da eseguirsi nel cimitero. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art.43 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Inoltre è tenuto:

- 1) a tenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- 2) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- 3) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

Al suddetto personale è vietato:

- 1) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso
 - 2) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - 3) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - 4) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- Salvo il fatto che non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti al presente regolamento, costituisce violazione sanzionabile disciplinarmente.

CAPO VIII

Disposizioni Transitorie e Finali

Art.44 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private antecedentemente alle norme del presente regolamento, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento dell'Amministrazione con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art.45 – Emanazione di atti e stipula di contratti

Spetta al Segretario Comunale, la rogazione degli atti di concessione loculi cimiteriali, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Municipale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.

Art.46 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art.47 – Sepolture private a tumulazione pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n.1880 del 21/12/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale oggetto di presunzione “iuris tantum” della sussistenza del diritto d'uso della concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

Analogamente si procede per le fattispecie risalenti a periodo successivi, purchè comunque sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n.803 del 21/10/1975 (09-02-1976).

La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando l'interessato non ritenga di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, (per poter effettuare operazione di sepoltura o dissepolitura nelle ipotesi di cui ai commi precedenti), dovrà, essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare di avere titolo alla concessione in quanto discendente del concessionario originario e comprovare l'assenza di ulteriori soggetti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa presentando:

- a) la ricostruzione dell'albero genealogico dal concessionario originario all'attuale richiedente;
- b) un prospetto con i nominativi e le date di nascita e di morte di tutti i defunti sepolti nel loculo/tomba;
- c) nulla osta/rinuncia di eventuali e ulteriori soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione stessa.

In assenza, le corrispondenti richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto.

Ove i fatti risultino comprovati, la concessione, potrà essere perfezionata a tempo determinato, nel rispetto dell'art.92 del D.P.R. n.285 del 10-09-1990, con decorrenza nell'ordine:

- a) dalla data di assegnazione della sepoltura;
- b) dalla data del versamento del saldo del canone dovuto, se antecedente alla data di morte del defunto (o del 1° dei defunti) tumulato nella sepoltura;
- c) dalla data di morte del defunto tumulato per primo nella sepoltura.

La Giunta Comunale potrà decidere di tariffare apposti canoni agevolati per consentire a tutti gli

interessati di regolarizzare le pregresse concessioni laddove si può supporre l'avvenuto pagamento ancorché non dimostrabile con idonee ricevute.

Art.48 – Rinvio al D.P.R. n.285/90

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D.P.R. n.285/90 ed alle altre norme vigenti in materia.

Art. 49 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di consiglio.

Approvato con Delibera C.C. n. 46 del 26.11.2020
Modifiche Delibera C.C. n.51 del 30.12.2021

INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Competenze
- Art.3 - Responsabilità
- Art.4 - Servizi gratuiti

TITOLO II – Depositi di osservazione ed Obitori

- Art.5 - Depositi di osservazione ed obitori

TITOLO III – Trasporti Funebri

- Art.6 - Trasporti funebri
- Art.7 - Categorie di trasporti
- Art.8 - Orario dei trasporti funebri
- Art.9 - Modalità di trasporto
- Art.10 - Percorso dei trasporti funebri
- Art.11 - Soste intermedie. Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito
- Art.12 - Trasporti Particolari

TITOLO IV – Cimiteri – Servizi - Costruzioni

- Art.13 - Servizi di custodia
- Art.14 - Delimitazione dei reparti
- Art.15 - Cimiteri Comunali
- Art.16 - Campi ad inumazione
- Art.17 - Sepolture Private e loro durata
- Art.18 - Depositi provvisori
- Art.19 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

TITOLO V – Esumazioni ed Estumulazioni

- Art.20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art.21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art.22 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art.23 - Oggetti da recuperare
- Art.24 - Disponibilità dei materiali
- Art.25 - Sepolture private
- Art. 26 - Concessioni
- Art.27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art.28 - Vigilanza del Sindaco
- Art.29 - Sepolture private ad inumazione
- Art.30 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
- Art.31 - Tombe di famiglia
- Art.32 - Cellette ossario
- Art.33 - Cellette cinerarie
- Art.34 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso
- Art.35 - Divisione e rinuncia
- Art.36 - Morte del Concessionario
- Art.37 - Sepolture Private -scadenza
- Art.38 - Manutenzione sepolture private
- Art.39 - Decadenza e revoca delle sepolture private
- Art.40 - Fascicoli per le sepolture private
- Art.41 - Retrocessione di sepoltura privata

TITOLO VII – Altre disposizioni

- Art.42 - Divieti
- Art.43 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO VIII – Disposizioni Transitorie e finali

- Art.44 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art.45 - Emanazione di atti e stipula di contratti
- Art.46 - Concessioni pregresse
- Art.47 – Sepolture private a tumulazione pregresse Mutamento del rapporto concessorio
- Art.48 - Rinvio al D.P.R.295/90
- Art.49 - Entrata in vigore